



N. 1500-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE BETTAMIO)

Comunicata alla Presidenza il 18 giugno 2009

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003

presentato dal Ministro degli affari esteri

e dal Ministro della difesa

di concerto con il Ministro della giustizia

con il Ministro dell'economia e delle finanze

e con il Ministro dello sviluppo economico

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 APRILE 2009

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	5
– della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Disegno di legge: testo d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge, d'iniziativa governativa, riproduce i contenuti dell'analoga proposta legislativa presentata nella XIV legislatura e di cui non fu concluso l'esame per l'intervenuto scioglimento delle Camere.

Il disegno di legge reca, oltre alle consuete disposizioni di autorizzazione alla ratifica, ordine di esecuzione ed entrata in vigore, anche la norma di quantificazione e copertura finanziaria degli oneri, comunque di non rilevante entità (nell'ordine degli 8.500 euro annui). Tale ultimo articolo è stato emendato dalla Commissione, nella sua formulazione, conformemente alle indicazioni espresse nel parere della 5ª Commissione.

A livello contenutistico, l'Accordo oggetto di autorizzazione alla ratifica si inquadra nell'ambito delle intese bilaterali finalizzate alla stabilizzazione di un comprensorio geografico, che si caratterizza per una peculiare connotazione dal punto di vista sia politico, sia strategico rispetto agli interessi nazionali e agli accordi sottoscritti in ambito internazionale.

Pertanto, l'Accordo tra Italia ed Emirati Arabi Uniti mira a promuovere la cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate, onde consolidare le capacità difensive.

Ai sensi dell'articolo 1, lo scopo dell'Accordo è rafforzare la cooperazione nel campo della difesa, basandosi sul principio di reciprocità.

L'articolo 2 prevede la costituzione di un comitato di cooperazione nel campo della difesa per definire i meccanismi concreti di esecuzione degli impegni assunti nell'Accordo.

Gli articoli 3 e 4 individuano rispettivamente i campi e le forme di cooperazione. Tra i settori di cooperazione si individuano

in particolare, tra gli altri, sicurezza e politica di difesa; operazioni umanitarie e di mantenimento della pace; formazione e addestramento del personale militare con frequenza di corsi; esportazione ed importazione di armamenti; partecipazione ad esercitazioni militari, con scambi di osservatori. Tra le forme di cooperazione, si richiamano le visite ufficiali dei rappresentanti delle due Parti, la politica degli approvvigionamenti e industrie per la difesa e l'assistenza tecnica riguardo ai mezzi ed ai sistemi di difesa.

L'articolo 5 regola le operazioni di importazione ed esportazione di materiali d'armamento tra i due Paesi. Vengono a tal fine partitamente individuate le categorie di materiali d'armamento oggetto dell'eventuale scambio e le possibili modalità dello stesso (operazioni dirette fra gli Stati parte o tramite aziende private autorizzate dai rispettivi Governi).

Precisa, a tale ultimo proposito, come la disposizione costituisca una «apposita intesa intergovernativa» ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 9 luglio 1990, n. 185 (Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento).

In altri termini, con l'accordo tra i due Governi in materia di scambio di armamenti, frutto di apposite trattative previamente autorizzate dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero della difesa per la parte italiana, le operazioni di interscambio tra i due Paesi, ricomprese nell'Accordo, possono avvenire secondo la sopra descritta procedura semplificata di intesa diretta tra Stati o società private autorizzate.

La norma prescrive altresì la previsione nell'intesa bilaterale dell'impegno dei due

Stati di non riesportare il materiale militare acquisito con procedura semplificata a Paesi terzi senza il preventivo assenso del Paese cedente. E infatti, una clausola in tal senso è prevista al successivo articolo 8, lettera F, dell'Accordo.

L'articolo 6 regola gli aspetti finanziari dell'attuazione dell'Accordo.

L'articolo 7 attribuisce allo Stato di bandiera il diritto di giurisdizione sul proprio personale che commette reati inerenti al servizio sul territorio dello Stato ospitante, dopo l'accertamento dei fatti da parte di una commissione congiunta.

Il già citato articolo 8 disciplina il trattamento delle informazioni e dei materiali, specificando, in particolare, il divieto di trasferimento a Paesi terzi di informazioni, documenti, dati tecnici e materiali di difesa acquisiti nel contesto dell'Accordo, senza pre-

ventiva approvazione scritta del Paese cedente.

L'articolo 9 regola i casi di dispute sull'interpretazione o sull'applicazione dell'Accordo e l'articolo 10 regola l'entrata in vigore e la durata dell'Accordo e ne disciplina le modalità di recesso.

L'articolo 11 regola le modalità per apportare emendamenti all'Accordo e l'articolo 12 stabilisce che l'Accordo viene redatto in italiano, arabo e inglese, mentre in caso di divergenze sull'interpretazione prevarrà il testo in lingua inglese.

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

BETTAMIO, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: **BENEDETTI VALENTINI**)

28 aprile 2009

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FLERES)

20 maggio 2009

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «stanziamento» siano inserite le seguenti: «del Fondo speciale di parte corrente».

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 8.510 annui a decorrere dal 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)**Identico*

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)**Identico*

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 8.510 annui a decorrere dal 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento **del Fondo speciale di parte corrente** iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

Art. 4.

(Entrata in vigore)

Identico